

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Al Ministero non risulta affatto il rapporto dell'intendente, che dica questo: che cioè sia pronto il fabbricato accennato dal collega Fiamberti! Io non lo metto in dubbio, ma l'Intendenza di finanza fino a ieri non aveva riferito.

E lo stesso prefetto non ha detto mai che vi fosse un locale in così favorevoli condizioni, come quello così bellamente descritto dall'onorevole Fiamberti.

Dichiaro, e mantengo la dichiarazione, che non permetterò di mandar via la conservatoria delle ipoteche dal palazzo ducale come un ufficio qualunque, se non quando potrò essere persuaso di avere un luogo adatto. Quando avessi l'assicurazione che non vi possa essere pericolo di incendio, o di altro inconveniente, allora studierei senza preconcetti e con tutta serenità se fosse il caso di farlo. Avverto poi l'onorevole Fiamberti che la spesa a cui andrebbe incontro il Ministero delle finanze sarebbe di 16,000 lire....

FIAMBERTI. Non avrebbe nessuna spesa.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Come non avrebbe nessuna spesa? Mi meraviglio come l'onorevole Fiamberti che conosce la legge sulla contabilità di Stato affermi una simile cosa....

FIAMBERTI. Pagherebbe il Ministero di grazia e giustizia.

LACAVALA, *ministro delle finanze*. Ma che! La Corte dei conti non permetterebbe mai che per un ufficio adibito ad uso del Ministero delle finanze pagasse il Ministero di grazia e giustizia. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, si intende approvato il capitolo 56 in lire 900 mila.

Capitolo 56 *bis*. Somma da corrispondersi ai conservatori delle ipoteche per integrare le mercedi degli attuali commessi (articolo 5 della legge legge 24 dicembre 1908, n. 744), lire 160,000.

Capitolo 57. Sussidi al personale non di ruolo, addetto agli uffici esecutivi od alle famiglie del personale medesimo, lire 5,000.

Capitolo 58. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi e per altre missioni compiute d'ordine dell'amministrazione delle tasse sugli affari (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 59. Indennità di tramutamento al personale dell'amministrazione esterna

delle tasse sugli affari (*Spesa obbligatoria*), lire 24,000.

Capitolo 60. Indennità agli ispettori (*Spese fisse*), lire 262,900.

Capitolo 61. Indennità ai volontari demaniali, lire 40,000.

Capitolo 62. Spese per la compilazione delle statistiche periodiche delle tasse e del debito ipotecario, per la formazione del massimario generale, per studi di legislazione comparata e per traduzioni all'uopo occorrenti, lire 6,000.

Capitolo 63. Premi a funzionari di pubblica sicurezza, a graduati e agenti della forza pubblica e di finanza per la scoperta e repressione delle contraffazioni di bolli e valori bollati e dei furti a danno dell'amministrazione delle tasse, nonché per l'accertamento delle contravvenzioni alle leggi di tasse sugli affari e spese relative - Premi per utili proposte e studi diretti a prevenire contraffazioni, furti e contravvenzioni - Compensi per straordinaria vigilanza notturna agli uffici, lire 6,000.

Capitolo 64. Spese di ufficio variabili e materiale per l'amministrazione centrale, lire 4,300.

Capitolo 65. Spese d'ufficio variabili e materiale per l'amministrazione provinciale, lire 4,550.

Capitolo 66. Spese di cauzioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 67. Spese per la sicurezza e l'arredamento degli uffici esecutivi, lire 110,000.

Capitolo 68. Provvista di registri e stampati per i servizi del demanio e delle tasse, lire 150,000.

Capitolo 69. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 91,787.50.

Capitolo 70. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione - (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) - e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche (*Spesa obbligatoria*), lire 35,000.